



COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 59 IN DATA 29-12-2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

Il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:30** in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, come previsto con Decreto del Sindaco prot. 2856 del 24 marzo 2020 in attuazione del D.L. 18/2020, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti, connessi e riconoscibili sia in audio che in video a seguito dell'appello:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Campagnolo Raffaella	P
Fabris Diego	P
Sebellin Rachele Lucia	P
Zanolli Riccardo	P
Scarpino Rosa	P
Fabris Francesca	A/g
Baù Marco	P
Sartori Daniele	P
Tolio Eleonora	P
Marcon Franco Valter	P
Carlesso Marco	A/g
Zaminato Remo	P
Marini Zeudi	P

(P)resenti 11 (A)ssenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dott. Giuseppe Lavedini**.

Sono presenti la responsabile dell'Area Finanziaria dott.ssa Margherita Bagarella e il responsabile dell'Area tecnica arch. Cristiano Caputi.

La **dott.ssa Raffaella Campagnolo**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL 11-12-2020

Il/la sottoscritto/a Margherita Bagarella, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE”

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette;

PRESO ATTO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nove e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 26 novembre 2020;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATI:

- il piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del d.lgs 175/2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 28/09/2017;
- il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.48 del 27/12/2018 e n. 64 del 30/12/2019

VISTA la nota trasmessa da ETRA S.P.A. nostro prot.11721 del 15/12/2020 con la quale la suddetta società, partecipata direttamente dal Comune di Nove, ha comunicato che:

- con deliberazione del 09.12.2019 il Consiglio di Gestione ha deliberato la proposta di piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dalla medesima detenuta, di seguito riportata:
 1. "con riferimento a EBS S.A.R.L., perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa;

2. con riferimento a *SINTESI S.R.L.*, prendere atto dell'intervenuta fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa;
 3. con riferimento a *UNICAENERGIA S.R.L.*, alienare la quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa;
 4. con riferimento a *ETRA ENERGIA S.R.L.*, dando seguito alle istanze dei Comuni Soci, esplorare l'opportunità e la convenienza di dismettere la partecipazione societaria tramite alienazione della quota di ETRA Spa;
 5. con riferimento a *ASI S.R.L.*, mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
 6. con riferimento a *VIVERACQUA S.C.A.R.L.*, mantenere la partecipazione societaria;
 7. con riferimento a *PRONET S.R.L.* in liquidazione, sollecitare il completamento della procedura di liquidazione e chiudere la società;
 8. con riferimento all'acquisizione della partecipazione diretta in *ONENERGY S.R.L.*, procedere alla "dismissione della partecipazione", stabilendo inoltre "di trasmettere al Consiglio di Sorveglianza la presente deliberazione per le valutazioni e le determinazioni di competenza."
- in data 09.12.2019 il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate così come proposto dal Consiglio di Gestione;
 - il piano di razionalizzazione è stato, poi, trasmesso a tutti i Comuni soci per gli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'art. 20 co. 4 del d.lgs. 175/16 impone alle pubbliche amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano (Allegato A),

VISTO l'art. 20 del testo Unico della società a partecipazione pubblica (Tusp);

VISTI:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di razionalizzazione delle società in cui il Comune di Nove detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del piano di razionalizzazione approvato da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati e meglio dettagliato nell'allegato A):
 - con riferimento a **Unicaenergia s.r.l.**, di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione;
 - con riferimento a **Etra Energia s.r.l.**, di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci;
 - con riferimento a **ASI s.r.l.**, di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.
 - con riferimento a **Viveracqua s.c.a.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione;
 - con riferimento a **Onenergy s.r.l.**, di procedere alla cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.
3. di dare atto che la ricognizione effettuata con il presente atto prevede il proseguimento del processo di razionalizzazione avviato in precedenza;
4. di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

--- fine proposta ---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così come sinteticamente verbalizzata:

Il SINDACO spiega che si tratta della ricognizione annuale delle partecipazioni dirette e indirette del comune. Ricorda i contenuti della ricognizione ed elenca le partecipazioni. Non è inserita in questa ricognizione la Fondazione, in quanto non è una società partecipata.

Vengono confermate le partecipazioni in ETRA spa e in Banca Etica spa.

Per Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl si era già dato indirizzo di provvedere alla razionalizzazione. In questo ambito è stata fatta la fusione di PDG in PPS.

Spiega che PPS rimane una società che la legge obbliga a razionalizzare. Ricorda il tentativo di cessione non andato a buon fine. I contenuti del piano sono gli stessi dello scorso anno.

ZAMINATO: preannuncia voto contrario in quanto tutte le decisioni che vengono prese sulle partecipate sono figlie di scelte che loro (come precedente maggioranza e come attuale minoranza) non avrebbero fatto.

Non ci sono altri interventi.

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Zaminato e Marini) e n. 1 consigliere astenuto (Marcon) espressi con votazione per appello nominale;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, il Sindaco chiede ai consiglieri di poter replicare il voto dato sulla deliberazione se non c'è opposizione.

Non c'è opposizione di alcuno.

Pertanto, il Consiglio Comunale con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Zaminato e Marini) e n. 1 consigliere astenuto (Marcon),

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (*firmato digitalmente*)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 55 DEL 11-12-2020:

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in data 24-12-2020.

Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in data 24-12-2020.